COMANDO UNICO
POLIZIA LOCALE NERVIANO - POGLIANO

REGOLAMENTO
CORPO DI POLIZIA LOCALE

ALLEGATO A)

"REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE NERVIANO – POGLIANO"

Approvato con deliberazione n. 92/C.C. del 26/10/2023, esecutiva in data 20/11/2023

Pubblicato dal 23/11/2023 al 7/12/2023, esecutivo dall'8/12/2023

Modificato con deliberazione n. 36/C.C. del 30.4.2024, esecutiva il 26/05/2024

Pubblicato dal 27/05/2024 al 10/06/2024

Titolo I

Disposizioni generali e Ordinamento del Corpo Polizia Locale

Art.1 – Istituzione del Corpo e oggetto del Regolamento

Art.1-bis – Logo Corpo di Polizia Locale Nerviano-Pogliano

Art.2 – Funzioni del Corpo di Polizia Locale

Art.3 – Organico del Corpo di Polizia Locale

Art.4 – Ambito territoriale

Art.5 – Pari opportunità

Art.6 – Dipendenza del Corpo di Polizia Locale

Art.7 - Rapporto Gerarchico

Art.8 – Comandante del Corpo di Polizia Locale

Art.9 – Vice-Comandante

Art.10 – Ufficiali

Art.11 –Agenti

Titolo II

Norme di comportamento e di esecuzione del servizio

Capo I

Norme di comportamento

Art.12 – Ordini e direttive

Art.13 – Norme generali di condotta. Doveri del Personale

Art.14 – Comportamento in servizio

Art.15 – Saluto

Art.16 – Rapporti esterni

Art.17 – Segreto d'ufficio e riservatezza

Art.18 – Responsabilità disciplinare

Capo II

Norme relative ai servizi e loro modalità di esecuzione

Art.19 – Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi

Art.20 – Ordine di servizio relativo ai servizi a carattere generale

Art.21 – Ordine di servizio

Art.22 – Relazione di fine turno

Art.23 – Presentazione in servizio

Art.24 – Obbligo d’ intervento

Art.25 – Reperibilità e mobilitazione dei servizi

Art.26 – Servizi a carattere continuativo

Art.27 – Prestazioni straordinarie e prolungamento del servizio

Art.28 – Controlli ispettivi sui servizi

Art.29 – Tessera di servizio e patente di servizio

Art.30 – Cura della persona e dell'uniforme

Art.31 – Uniforme di servizio

Art.32 - Gradi, deroghe e simboli distintivi

Art.33 – Arma di ordinanza e strumenti di autotutela

Art.34 – Uso di veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione

Art.35 – Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti

Art.36 – Servizi di rappresentanza

Art.37 – Servizi esterni al territorio comunale

Art.38 – Servizi a richiesta di privati

Capo III

Riposi, ferie, assenze

Art.39 – Assenze. Obbligo di avviso

Art.40 – Servizi esterni presso altre Amministrazioni

Titolo III

Requisiti di accesso e formazione professionale

Capo I

Requisiti di accesso

Art.41 – Modalità particolari di accesso al Corpo

Capo II

Formazione, aggiornamento e addestramento

Art.42 – Formazione iniziale

Art.43 – Aggiornamento e addestramento

Titolo IV

Riconoscimenti

Art.44 – Attestazioni di merito

Art.45 – Requisiti per il conferimento

Art.46 – Procedure per le ricompense

Art.47 – Decorazioni

Titolo VI

Norme finali

Art.48 – Patrocinio legale

Art.49 – Celebrazioni e festività del Corpo

Art.50 – Norme di rinvio e richiami normativi

Art.51 – Entrata in vigore

Allegato A)

"Norme concernenti l’armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale Nerviano – Pogliano”

Titolo I

Disposizioni generali e

Ordinamento del Corpo di Polizia Locale

Art. 1

(Istituzione del Corpo e oggetto del Regolamento)

Il Corpo di Polizia Locale Nerviano – Pogliano è stato istituito con delibere dei Consigli Comunali dei Comuni di Nerviano e Pogliano Milanese del 29/05/2023.

In conformità delle disposizioni della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, a seguito dell'entrata in vigore della legge Regionale 06/2015, assume la denominazione di Corpo di Polizia Locale Nerviano – Pogliano.

Il presente regolamento, nell'ambito delle normative nazionali e regionali in materia nonché nel quadro dei principi del "Codice Europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come Raccomandazione dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001, disciplina l'ordinamento, le modalità di impiego del personale, l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale Nerviano – Pogliano.

Art. 1-bis

(Logo Corpo di Polizia Locale Nerviano-Pogliano)

Il Corpo di Polizia Locale Nerviano-Pogliano è dotato di un logo che richiama gli stemmi del Comune di Nerviano di cui all'art. 4, comma 3, dello Statuto del Comune di Nerviano, approvato con deliberazione n. 122/C.C. del 12-12-2007, e del Comune di Pogliano Milanese di cui all'art. 8, comma 5, dello Statuto del Comune di Pogliano Milanese, approvato con deliberazione n. 32/C.C. del 20-07-2007.

In particolare, il Logo Corpo di Polizia Locale Nerviano-Pogliano, nel troncato superiore riporta i colori dello stemma del Comune di Nerviano e nel troncato inferiore i colori e i simboli dello stemma del Comune di Pogliano Milanese, ed è dotato di ornamento esteriore composto da corona turrita soprastante e rami di alloro e di quercia avvolgenti e legati da un nastro tricolore.

Art. 2

(Funzioni del Corpo di Polizia Locale)

Il personale facente parte del Corpo di Polizia Locale Nerviano – Pogliano, nell'ambito territoriale di competenza, delle direttive generali impartite dalla Conferenza dei Sindaci e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita tutte le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, con particolare riguardo:

a) alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia stradale e la polizia amministrativa in materia di edilizia, commercio, pubblici esercizi, tutela dell'ambiente e igiene, in collaborazione con i competenti servizi dei Comuni aderenti alla Convenzione;

b) alle funzioni di Polizia Giudiziaria e alle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

c) ad assolvere a compiti di informazione e di raccolta di notizie, nonché effettuare accertamenti e rilevazioni nell'ambito dei compiti istituzionali dei Comuni aderenti alla Convenzione;

d) a prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e di compiti istituzionali dei Comuni aderenti alla Convenzione;

e) ad assicurare i servizi d'onore richiesti dalle Amministrazioni comunali aderenti alla Convenzione e fornire la scorta d'onore al Gonfalone dei Comuni stessi;

f) a svolgere opera di prevenzione e di educazione stradale;

g) ad operare al servizio dei cittadini al fine di garantire il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza;

i) a prestare soccorso in caso di disastri e pubbliche calamità, nonché di privati infortuni, d'intesa con le autorità competenti, collaborando con i servizi di Protezione Civile secondo le modalità previste dai Piani comunali di Protezione Civile;

h) ad adempiere a ogni altra funzione o compito previsti dalla normativa vigente.

Art. 3

(Organico del Corpo di Polizia Locale)

Tutto il personale assegnato alla Polizia Locale dei Comuni convenzionati costituisce l'organico del Corpo di Polizia Locale Nerviano - Pogliano.
La Conferenza dei Sindaci verifica l'adeguatezza dell'organico del Comando Unico di Polizia Locale secondo criteri di funzionalità ed economicità, in rapporto al numero degli abitanti del territorio degli Enti convenzionati ed ai flussi della popolazione, alla estensione e morfologia del territorio, alle caratteristiche socioeconomiche della comunità locale, per le eventuali necessità di integrazione.
Il Comando Unico di Polizia Locale è organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la continuità operativa. Il Comandante determina con proprio provvedimento l'articolazione funzionale della struttura e la relativa assegnazione del personale.

Art. 4

(Ambito territoriale)

L'ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo di Polizia Locale Nerviano – Pogliano, è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione vigente e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di Polizia Locale previste dalla legge statale e regionale, comprese le disposizioni relative al porto dell'arma, con riferimento ai singoli addetti.
Fuori dal territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione di cui all'art. 1 sono ammesse:

a) le operazioni di Polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
b) le missioni autorizzate per fini di collegamento e rappresentanza;
c) le missioni per soccorso in caso di calamità e/o disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi di collaborazione tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto;
d) in esecuzione di convenzioni stipulate dai Comuni aderenti alla convenzione secondo quanto in esse stabilito.
Gli appartenenti al Comando Unico di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti. I distacchi ed i comandi deliberati dalla conferenza dei Sindaci, sentito il parere vincolante del Comandante del Corpo, sono consentiti purché i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di Polizia Locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In caso di comando o distacco, l'ambito ordinario dell'attività coincide con quello del territorio dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato o distaccato.

Art. 5

(Pari opportunità)

Le regole di funzionamento del Corpo di Polizia Locale si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di “qualità di vita e parità sostanziale” nel lavoro per donne e uomini senza discriminazione alcuna nell’assegnazione di qualsiasi servizio a personale di un sesso rispetto ad un altro. E’ cura del Comandante del Corpo rendere operativo tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.

Art. 6

(Dipendenza del Corpo di Polizia Locale)

Il Corpo di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi ne può essere posto alle dipendenze di diverso settore amministrativo.
Il Comando del Corpo è affidato a persona che assume esclusivamente lo status di appartenente al Corpo di Polizia Locale.
Il Sindaco Capo Convenzione impartisce gli indirizzi per l’efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati, conformemente alle deliberazioni assunte in sede di Conferenza dei Sindaci, fermo restando l’autonomia organizzativa ed operativa del Comandante.
Il Comandante è responsabile dell’impiego tecnico operativo e della disciplina degli addetti.
Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Corpo, opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.
Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, il personale in forza al Corpo, dipende operativamente dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Nell’espletamento delle funzioni istituzionali il Comandante del Corpo assicura il massimo impegno per lo scambio di informazioni e la collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato.

Art. 7

(Rapporto Gerarchico)

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale Nerviano - Pogliano sono tenuti ad eseguire le direttive e le disposizioni impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore ha l’obbligo di dirigere l’operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l’obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale. A tal fine, si specifica, che la struttura gerarchica è definita dalle Leggi Nazionali, Regionali e regolamentari in materia.

La posizione gerarchica, per il personale inquadrato nel ruolo “agenti-sovrintendenti” limitatamente ai servizi svolti unitamente ad altro personale nel medesimo profilo e nei limiti delle disposizioni impartite dai superiori gerarchici, oltre che alla qualifica differenziata dalle declaratorie “C” e “D” CCNL Regioni ed Autonomie Locali, è determinata con riferimento alla maggiore anzianità di servizio nel grado o, a parità di servizio, con riferimento all’anzianità di servizio nella Polizia Locale ed infine alla maggiore età anagrafica.

I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire il maggiore grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

Art. 8

(Comandante del Corpo di Polizia Locale)

La funzione di Comandante del Corpo è attribuita secondo quanto stabilito dall’art. 15 Convenzione deliberata dai Consigli Comunali ovvero sarà nominato dal Sindaco del Comune Capo Convenzione in accordo con l’altro Sindaco facente parte la predetta Convenzione.

Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde direttamente ai Sindaci della Convenzione.

Il Comandante, in particolare:

a) cura la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti il Corpo;

b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale, assegnandolo alle strutture tecnico-operative previste;

c) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;

d) dispone i servizi, diurni e notturni, ordinari e straordinari, a mezzo di ordini di servizio;

e) emana le direttive e le istruzioni cui devono attenersi i responsabili delle strutture tecnico-operative per

l'approntamento delle disposizioni di servizio di competenza;

f) coordina i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dalla Pubblica Amministrazione;

g) cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, e con i Comandi delle Forze di Polizia nazionali e locali;

h) rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni all'Ente.

In caso di assenza o impedimento, il Comandante viene sostituito dal Vice Comandante che a sua volta è sostituito dal sottoposto con qualifica più elevata presente in servizio e in caso di parità di qualifica dal più anziano di servizio nella qualifica stessa.
Qualora l'assenza o l'impedimento del Comandante sia temporanea, il sostituto è tenuto al rispetto delle disposizioni ricevute dallo stesso.

Art. 9

Vice-Comandante

Fermo restando l'assetto organizzativo dell'Ente, il Comandante potrà individuare e nominare un Vice - Comandante del Corpo di Polizia Locale Nerviano – Pogliano, tra gli Ufficiali inquadrati nell'area funzionari categoria D. Allo stesso spetta il compito di coadiuvare il Comandante nella direzione della struttura e di svolgere le funzioni vicarie del Comandante in caso di sua assenza o impedimento.

Al Vice- Comandante compete in particolare:

a) sovrintendere l'attività tecnico-operativa del corpo conformemente alle direttive ricevute dal Comandante;

b) sovrintendere le attività dei servizi o degli uffici che gli sono affidati coordinando il relativo personale preposto e formulando al Comandante le proposte opportune volte al miglioramento o all'implementazione dell'attività;

c) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato vigilandone l'esecuzione;

d) curare la formazione professionale sotto la direzione del Comandante;

e) assicurare l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni del Comandante;

f) svolgere ogni funzione attribuita o delegata dal Comandante.

Art. 10

(Ufficiali)

Gli Ufficiali del Corpo di Polizia Locale Nerviano – Pogliano, ovvero personale inquadrato nell'area funzionari categoria D, coadiuvano il Comandante ed il Vice-Comandante e sono responsabili degli uffici loro assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.

In particolare, nell'ambito della struttura e degli uffici loro assegnati e sulle basi delle direttive impartite dal Comando, esercitano le seguenti attività:

a) funzioni di coordinamento e di controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni fornendo l'eventuale assistenza necessaria al personale subordinato anche mediante l'emanazione di disposizioni dettagliate sui compiti da assolvere;

b) curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio degli Agenti subordinati;

c) di loro iniziativa adottano provvedimenti urgenti di carattere temporaneo che ritengano utili per il buon andamento del servizio;

d) curano l'istruzione del personale secondo le direttive del Comandante e del Vice-Comandante ed assicurano l'esatta interpretazione ed esecuzione delle disposizioni superiori;

e) eseguono interventi a livello specialistico, anche mediante l'uso di strumenti tecnici, istruiscono pratiche connesse all'attività dell'ufficio cui sono assegnati e redigono relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi;

f) avanzano proposte e suggeriscono soluzioni per il miglioramento del servizio;

g) espletano ogni altro incarico, nell'ambito dei compiti istituzionali, loro affidato dai superiori ed ai quali rispondono direttamente.

L'Ufficiale di Polizia Locale riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 comma 3 del C.P.P. così come previsto dalla Legge n.65/86 e altresì, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con funzioni ausiliarie, detta qualifica viene conferita dal Prefetto ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge n. 65/86.

Art. 11

(Agenti)

Gli Agenti del Corpo di Polizia Locale Nerviano – Pogliano, ovvero personale inquadrato nell'area istruttori categoria C, espletano tutte le funzioni d'istituto e le attività previste nel rispetto della funzione propria definita per il profilo professionale. Salvo casi eccezionali, non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti le funzioni istituzionali della Polizia Locale.

Gli Agenti operano per garantire alla comunità un ordinato svolgimento della vita cittadina e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la comunità locale e la Pubblica Amministrazione. Agiscono normalmente sulla base delle direttive e degli ordini ricevuti dai superiori gerarchici.

Qualora si rendesse necessaria attività d'iniziativa informano tempestivamente il superiore gerarchico o la Centrale Operativa per le ulteriori disposizioni in merito.

Per le esecuzioni degli interventi non devono utilizzare strumenti e mezzi non forniti ovvero non autorizzati dal comando.

Titolo II

Norme di comportamento e di esecuzione del servizio

Capo I

Norme di comportamento

Art. 12

(Ordini e direttive)

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono comunicarlo allo stesso, dichiarandone le ragioni.

Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione.

Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.

Ogni appartenente al Corpo può rivolgersi agli organi superiori, interni ed esterni all'Ente di appartenenza, nel rispetto della via gerarchica.

Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Art. 13

(Norme generali di condotta. Doveri del personale)

Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento generale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto. Sia in servizio sia fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione o al Corpo.

Nella vita sociale l'appartenente al Corpo non sfrutta la posizione che ricopre per ottenere utilità che non gli spettano e mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni impegnandosi ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine del Corpo e dei Comuni interessati.

Art. 14

(Comportamento in servizio)

Durante il servizio il personale di polizia locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici.

Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.

Quando opera in abito civile, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento, che, a motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.

Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, salvo i casi di persone conosciute.

Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.

Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.

Fermo restando il proprio diritto alla libertà di espressione ed a quello di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente deve astenersi da dichiarazioni pubbliche che possano arrecare pregiudizio o danno di immagine all'Amministrazione.

Al personale in uniforme, è comunque vietato:

- consumare bevande alcoliche e superalcoliche;
- sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi al servizio;
- utilizzare epiteti ingiuriosi nei confronti dei cittadini e degli stessi colleghi.

Art. 15

(Saluto)

Ogni appartenente al Corpo è tenuto a salutare i Sindaci, il Comandante, i cittadini, gli altri componenti degli Organi Istituzionali del Comune e le altre Autorità con le quali venga ad interagire per ragioni del suo ufficio.

Gli Agenti sono, altresì, tenuti al saluto del superiore gerarchico il quale è tenuto a rispondere. Il saluto è altresì dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone civico ed ai cortei funebri.

Il saluto viene eseguito a copricapo indossato con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta e con dita unite, all'altezza del copricapo; il polso in linea con l'avambraccio e in linea con la spalla.

E' dispensato dal saluto:

a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;

b) il personale a bordo di veicoli;

c) il personale di scorta di sicurezza;

d) il personale di scorta al gonfalone civico;

e) il personale in abiti civili durante servizi nei quali il saluto potrebbe pregiudicarne l'esito.

Art. 16

(Rapporti esterni)

Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante o da un suo delegato. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto.

Sono vietate dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione e il Corpo.

Art. 17

(Segreto d'ufficio e riservatezza)

Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 15, i componenti il Corpo devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.

In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo di Polizia Locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.

E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

Art. 18

(Responsabilità disciplinare)

La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia delle azioni del Corpo sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.

Le violazioni al presente Regolamento danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dalle normative vigenti in materia.

Capo II

Norme relative ai servizi e loro modalità di esecuzione

Art. 19

(Istruzioni generali per la programmazione dei servizi)

Il Comandante emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per le strutture tecnico-operative in cui si articola il Comando Unico di Polizia Locale.

E' esonerato dai servizi serali ed operativi il personale femminile durante il periodo di gravidanza, ai sensi del decreto legislativo 26/3/2001, n. 151.

Eventuali altri esoneri, per il personale, dai servizi serali/notturni, salvo motivi certificati, saranno definiti con appositi ordini di servizio di dettaglio.

I diversi modi di espletamento del servizio di polizia locale – interni, esterni, appiedati o con i veicoli – hanno la stessa dignità ed importanza.

Art. 20

(Ordine di servizio relativo ai servizi a carattere generale)

Per i servizi a carattere generale, organizzati dal Comando in quanto coinvolgenti il personale in forza presso tutti gli uffici in cui è articolato il Corpo, il Comandante o suo delegato emana apposito ordine di servizio, contenente l'indicazione dei servizi da prestare, le modalità di svolgimento, le unità da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili dei servizi ed eventualmente, i risultati da conseguire.

Art. 21

(Ordine di servizio)

L'ordine di servizio costituisce il mezzo col quale, sulla base della dotazione organica e organizzazione interna del Corpo, si programmano le normali attività operative.

Il Comandante, o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, ai sensi della Legge 7 marzo 1986 n. 65, dispone gli ordini di servizio indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione del proprio ordine di servizio e di essere messi tempestivamente a conoscenza delle eventuali variazioni apportate attraverso canali istituzionali. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite dal superiore gerarchico, sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Il personale addetto ai servizi esterni non può rientrare in ufficio senza autorizzazione della Centrale Operativa o del superiore gerarchico.

La permanenza in ufficio non deve essere di nocumento per il personale addetto ai servizi interni. Parimenti il personale addetto ai servizi interni non può distogliersi dai propri compiti o, senza autorizzazione del Comandante o del superiore gerarchico, recarsi all'esterno.

Salvo diversa disposizione del Comandante o per effettive esigenze di servizio, il personale deve essere nel luogo indicato dall'ordine di servizio entro 15 minuti dall'inizio dell'orario di lavoro e può rientrare in ufficio per la consegna del materiale o la redazione di rapporti non oltre 30 minuti prima della fine del servizio.
L'ordine di servizio può essere impartito anche oralmente dal superiore gerarchico.
Gli ordini di servizio ovvero le disposizioni impartite dal superiore gerarchico non devono essere discusse in luoghi pubblici ovvero in luoghi privati in presenza di soggetti estranei al corpo.

Art. 22

(Relazione di fine turno)

La relazione di fine turno costituisce il documento che, nel dettaglio è preordinato a dare atto della attività svolta e dei risultati ottenuti da parte del personale in servizio esterno. Nella relazione di fine turno, il personale vi annota il veicolo utilizzato, l'attività svolta, i risultati raggiunti, nonché i fatti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo e non preventivati.

Art.23

(Presentazione in servizio)

Il personale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed armamento prescritto. E' onere del dipendente accertarsi del turno che dovrà svolgere dopo un'assenza dal servizio.

Art.24

(Obbligo di intervento)

Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di Agente o di Ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, nonché dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute.

Art.25

(Reperibilità e mobilitazione dei servizi)

Per il personale del Corpo può essere istituito un servizio di reperibilità, attivato secondo un calendario predisposto e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalle disposizioni contrattuali e normative vigenti.
Gli appartenenti al Corpo sono comunque tenuti a presentarsi in servizio, qualora chiamati, nei casi di calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina.
In ordine alle fattispecie di cui sopra, il Comandante può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art.26

(Servizi a carattere continuativo)

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:

a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;

b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.

Art.27

(Prestazioni straordinarie e prolungamento del servizio)

Nel rispetto della disciplina contrattuale e della normativa vigente, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comandante per esigenze di servizio o autorizzate dallo stesso su richiesta dell'operatore.

Inoltre le prestazioni oltre l'orario sono effettuate obbligatoriamente per tutto il periodo di tempo necessario nei seguenti casi:

a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;

b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordini superiori;

c) in attesa dell'arrivo in servizio del collega del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

d) In ogni caso in cui si rilevi, da parte del superiore l'esigenza debitamente motivata.

Art. 28

(Controlli ispettivi sui servizi)

Il responsabile cui sia affidata la responsabilità del servizio, deve controllare il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale a ciò preposto.

Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui al comma 1 riferisce al Comandante.

In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1 è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsivoglia ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

Art.29

(Tessera di servizio e patente di servizio)

Al personale del Comando Unico di Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento, del tipo previsto dalla legislazione regionale in materia, contenente gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma e del decreto prefettizio di conferimento della qualità di agente di Pubblica Sicurezza.
La stessa sarà firmata dal Sindaco dell'Ente capo convenzione.
La tessera deve essere esibita su richiesta e, preventivamente, nel caso in cui il servizio sia prestato in abiti civili. Qualora rilasciata è fatto obbligo di tenere con sé la patente di servizio.
E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del documento di cui al presente articolo.

Art.30

(Cura della persona e dell'uniforme)

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, fatti salvi i casi contemplati nei commi 5 e 6.
Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della Polizia Locale e dell'Amministrazione di appartenenza.
Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione evitando ogni forma di appariscenza.
Al personale è consentito l'uso di orecchini od altri elementi ornamentali purché non appariscenti e che comunque non alterino l'assetto formale dell'uniforme.
Il Comandante del Corpo può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.
Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa.

Art.31

(Uniforme di servizio)

L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale. La foggia e le caratteristiche delle uniformi sono determinate dalla Legge Regionale vigente e relativi Regolamenti e di conseguenza possono essere applicate esclusivamente le mostrine, i distintivi di grado, le placche ed ogni altro accessorio previsto dalla stessa.
Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme.
È fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Art. 32

(Gradi, deroghe e simboli distintivi)

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia. Gli operatori incaricati di specifiche responsabilità adottano i distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento, con profilatura verde.
Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti alla Polizia Locale le decorazioni al valore civile e militare, e quelle relative ad ogni altra onorificenza conferita da Enti pubblici, senza la necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comandante.

Art. 33

(Arma di ordinanza e strumenti di autotutela)

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, vengono dotati dell'arma di ordinanza, assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, secondo le modalità e nei casi stabiliti dall'apposito Regolamento per la disciplina dell'armamento degli operatori appartenenti al Comando Unico di Polizia Locale Nerviano - Pogliano, emanato in attuazione del predetto D.M. n. 145/87 e allegato al presente (Allegato A).
Gli appartenenti al Comando Unico di Polizia Locale, previa specifica formazione possono essere dotati di strumenti di autotutela, che non siano classificati come arma, di regola, in tutti i servizi, salvo diverse necessità, da effettuarsi normalmente al di fuori della sede del comando di Polizia Locale.
Per strumenti di autotutela si intende lo spray irritante, il bastone distanziatore, il bolawrap e i bracciali di contenimento.
Quando i bracciali di contenimento vengono usati per impedire la fuga durante il trasferimento degli arrestati o dei fermati, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità, tenendo presente il rispetto comunque dovuto alla persona in stato di costrizione.

Art. 34

(Uso di veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione)

I veicoli in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni contemplate dal servizio.
L'assegnatario del veicolo vigila sulla cura e la regolare pulizia, affinché i veicoli siano mantenuti in costante funzionalità e decoro. Ogni guasto identificato, necessità di manutenzione o manchevolezza riscontrata, deve essere prontamente comunicata al Comando, tramite l'informazione al responsabile del parco veicoli appositamente individuato.
L'utilizzo dei veicoli e apparecchiature tecniche in dotazione al Corpo di Polizia Locale è limitato al solo personale in organico.
Le apparecchiature tecniche, nei casi preventivamente stabiliti dal Comandante, costituiscono dotazione individuale o dotazione di reparto. In ogni caso l'assegnatario deve usare la massima diligenza nell'uso di

dette apparecchiature e segnalare qualsiasi anomalia, guasto o smarrimento all'operatore di centrale che avrà cura di annotarlo sul brogliaccio e informare il superiore gerarchico di turno.

Art.35

(Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti)

Il personale del Corpo, nella custodia e conservazione di ogni cosa appartenente all'Amministrazione che sia detenuta per motivi di servizio o di ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso, è tenuto ad adottare la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

In caso di accertata negligenza, danneggiamento volontario o distruzione si valuterà l'eventuale addebito al responsabile del fatto.

Art.36

(Servizi di rappresentanza)

Al personale del Comando Unico di Polizia Locale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche dalle Amministrazioni facenti parte la Convenzione, nonché, di scorta al gonfalone civico.

Il personale del Comando Unico che partecipa a manifestazioni con propri reparti o formazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

Art. 37

(Servizi esterni al territorio comunale)

Gli appartenenti al Comando Unico di Polizia Locale possono essere impiegati, nei seguenti casi, per effettuare missioni esterne al territorio comunale:

a) per soccorso, casi di calamità e disastri, per rinforzo, previo accordi tra le Amministrazioni interessate, comunicati ai Prefetti territorialmente competenti. Tale impiego è disposto, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;

b) missioni effettuate in base ad apposita autorizzazione del Comandante;

c) servizi effettuati in collaborazione con le Forze di Polizia ai sensi dell'art. 3, della legge n. 65 del 1986. Tale impiego è disposto, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;

d) operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli operatori, nei casi di flagranza di illeciti commessi nel territorio di competenza. In tale caso l'addetto di Polizia dovrà mantenersi, in quanto possibile, in costante contatto con il Comando per la necessaria assistenza operativa.

e) esecuzione di deleghe dell'Autorità Giudiziaria. Tale impiego è disposto di volta in volta dal Comandante.

Art. 38

(Servizi effettuati per conto di privati)

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato previa specifica determinazione del Sindaco, ad effettuare servizi per conto e su richiesta di Enti e di cittadini.

I servizi in parola possono riguardare soltanto compiti derivanti dalle funzioni d'istituto del Corpo in materia di circolazione stradale e qualora dall'attività del privato possa derivare serio intralcio al traffico.

Per i servizi di cui sopra, al Comune è dovuto il reintegro del trattamento economico spettante agli addetti impiegati, con rateo commisurato al periodo dell'impiego, comprensivo degli oneri riflessi, dell'eventuale lavoro straordinario e delle eventuali ulteriori spese dovute per l'utilizzo dei mezzi comunali.

Capo II

Riposi, ferie, assenze

Art.39

(Assenze. Obbligo di avviso)

Salve le disposizioni del vigente CCNL e la normativa in materia di assenza dal lavoro per malattia, il personale della Polizia Locale che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizioni di prestare servizio, ovvero per qualsivoglia altro motivo non possa presentarsi in servizio, deve darne tempestiva notizia al Comando.

Nel caso di assenza per motivi di salute, sussiste altresì l'obbligo di comunicare, nel più breve tempo possibile, la prognosi dei giorni di assenza al fine di consentire la sostituzione nei servizi programmati con la massima tempestività.

Art. 40

(Distacchi e Comandi - Servizi esterni presso altre Amministrazioni)

Ai sensi dell'art. 4, punto 4), della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e della Legge Regionale n. 4 del 14.4.2004, gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.

Tali servizi vengono prestati in base ad appositi piani fondati sul criterio della reciprocità sanciti con provvedimento del Sindaco capo convenzione secondo quanto stabilito nella conferenza dei Sindaci, sentito il Comandante del Corpo, sulla base dell'indirizzo espresso dalla conferenza dei Sindaci e secondo le modalità in esse previste.

In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Sindaco capo convenzione. Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per le missioni e trasferte dei dipendenti.

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

I distacchi di personale della Polizia Locale presso le Sezioni di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica avvengono previa richiesta dell'Autorità giudiziaria con provvedimento del Sindaco capo convenzione, sentito il Comandante del Corpo e sulla base dell'indirizzo espresso dalla conferenza dei Sindaci.

Titolo III

Requisiti di accesso e formazione professionale

Capo I

(Requisiti di accesso)

Art.41

(Modalità particolari di accesso al Corpo)

Oltre alle norme che saranno previste dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e dal regolamento per i procedimenti concorsuali, in riferimento alle normative vigenti, in considerazione delle caratteristiche delle funzioni da svolgere in relazione sia alle specifiche modalità operative sono richiesti i seguenti requisiti:

- Possesso delle patenti di guida di categoria B;
- Titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Locale conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali comunque indicati nel Regolamento speciale per i procedimenti concorsuali;
- Non essere stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente Organizzati, dalle Forze di Polizia o destituiti dai pubblici uffici;
- Non aver riportato condanne definitive con pene detentive per delitto non colposo che prevedano l'interdizione dai pubblici uffici o che siano stati soggetti a misure di prevenzione, oppure abbiano rilasciato la dichiarazione di cui alla legge 1° dicembre 1972, n° 772;
- Possesso dei requisiti necessari per poter rivestire la qualifica di cui all'art. 5 Legge 65/86;
- Dichiarazione di disponibilità al porto dell'arma di ordinanza.

La nomina in ruolo è subordinata altresì ai requisiti di carattere generale indicati nell'art. 32 della Legge Regionale n. 06/2015 e s.m.i..

Il mancato possesso dei requisiti previsti comporta l'inammissibilità o l'esclusione dal concorso e comunque non consente l'assunzione in ruolo e l'immissione in servizio.

Capo II

Formazione, aggiornamento e addestramento

Art.42

(Formazione iniziale)

I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare specifici corsi di formazione di base ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia di Polizia Locale.
Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.
I vincitori di concorso per posti di Ufficiale sono tenuti secondo quanto previsto dalla Legge Regionale in materia di Polizia Locale, a frequentare specifici corsi di qualificazione professionale.

Art. 43

(Aggiornamento e addestramento)

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti a curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale necessaria all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuiti.
Nel rispetto delle normative regionali vigenti, l'Amministrazione comunale promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale della Polizia Locale.
L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni d'addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione e/o la partecipazione di seminari, convegni e di giornate di studio.
Durante la frequenza dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale autorizzati dall'Amministrazione comunale, il personale è da considerarsi a tutti gli effetti in servizio e saranno corrisposte le indennità di missione eventualmente spettanti.

TITOLO IV

Riconoscimenti

Art. 44

(Attestazioni di merito)

Agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che si siano particolarmente distinti, per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, possono essere concessi i seguenti riconoscimenti, a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:
a) compiacimento ed elogio scritto del Comandante;
b) encomio del Sindaco;

c) encomio semplice della Giunta Comunale;
d) encomio solenne del Consiglio Comunale.
I riconoscimenti di cui alla lettera b), c) e d) costituiscono elemento di valutazione del dipendente.

Art. 45

(Requisiti per il conferimento)

L'encomio è conferito in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
Il compiacimento ed elogio del Comandante viene conferito, come riconoscimento di applicazione e impegno professionale che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che per attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionale, consegue apprezzabili risultati nei compiti di istituto.

Art. 46

(Procedure per i riconoscimenti)

La proposta per il conferimento dell'encomio è formulata dal Comandante del Comando Unico di propria iniziativa o su rapporto del responsabile della struttura tecnico-operativa in cui presta servizio il personale interessato.
La proposta è inviata alla conferenza dei Sindaci che deciderà nel merito. Il riconoscimento verrà conferito dal Sindaco o dalla Giunta o dal Consiglio comunale dal quale dipende giuridicamente l'operatore di Polizia Locale interessato.
Il compiacimento ed elogio del Comandante è conferito di iniziativa o su proposta del responsabile della struttura tecnico-operativa in cui presta servizio il personale interessato.

Art.47

(Decorazioni)

Al personale addetto ai servizi di Polizia Locale sono conferite, in relazione alla durata del servizio prestato, le decorazioni previste dalla normativa Regionale vigente.
I nastrini sono portati sulle uniformi di servizio sopra il taschino superiore sinistro della giacca dell'uniforme ordinaria estiva o invernale. Le medaglie sono portate nella stessa posizione dei nastrini sulla giacca dell'alta uniforme estiva o invernale.
Le decorazioni di lungo comando e di anzianità di servizio sono assegnate, tenuto conto anche di quelle rese presso altre Polizie Locali.

TITOLO V

Norme finali

Art. 48

(Patrocinio legale)

L'Amministrazione comunale, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un appartenente al Comando Unico di Polizia Locale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico ogni onere economico relativo all'esercizio da parte del dipendente del diritto di difesa.

Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga validamente motivato che nei fatti per i quali si procede sia evidenziabile un conflitto di interessi non assumerà inizialmente alcun onere a proprio carico e provvederà invece solo in un secondo momento a rimborsare al dipendente i costi sostenuti per la propria difesa nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda in senso favorevole allo stesso.

L'Amministrazione qualora abbia assunto a proprio carico i costi del patrocinio legale dell'appartenente al Corpo di Polizia Locale, nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza penale di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, provvederà al recupero delle spese sostenute, in ogni grado del giudizio, per la difesa del dipendente.

Per Amministrazione si intende quella dal quale dipende giuridicamente l'operatore di Polizia Locale del Comando Unico interessato.

Art. 49

(Celebrazioni e festività del Corpo)

Il Corpo di Polizia Locale il 20 gennaio di ogni anno festeggia solennemente il Santo Patrono: S. Sebastiano Martire.

Per l'occasione si svolgono cerimonie civili e religiose programmate dal Comando Unico tese a valorizzare l'unità e l'immagine del Corpo.

E' doveroso per tutti gli appartenenti al Corpo partecipare alle manifestazioni programmate.

In occasione dei solenni festeggiamenti il Comandante del Comando Unico di Polizia Locale Nerviano - Pogliano divulgherà la relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 50

(Norme di rinvio e richiamo normativi)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del CCNL, si richiamano, altresì, la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art.51

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento, completo dei nuovi allegati, abroga il preesistente Regolamento dei Corpi di Polizia Locale di Nerviano e Pogliano Milanese, relativi allegati e successive modificazioni ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'esecutività.

Allegato A

DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE NERVIANO - POGLIANO

CAPO I
GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

1) Con deliberazione del Consiglio Comunale di Nerviano n. 57 del 29/05/2023 e della deliberazione del Consiglio Comunale di Pogliano Milanese n. 26 del 29/05/2023 i Sindaci pro-tempore dei rispettivi Comuni hanno siglato una convenzione per l'esercizio in forma associata del Servizio di Polizia Locale;
2) A seguito della firma della convenzione *de quo* è stato istituito il Comando Unico di Polizia Locale Nerviano – Pogliano nell'ambito del quale è confluito tutto il personale appartenente alla Polizia Locale di Nerviano e a quella di Pogliano Milanese;
3) Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, in attuazione del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 e della Legge Regionale 01 aprile 2015, n. 6, disciplina le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Comando Unico di Polizia Locale Nerviano - Pogliano, fatte salve le disposizioni della Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
4) I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Comando Unico di Polizia Locale ai quali sia stata conferita la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza.

ART. 2
TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1) Gli appartenenti al Comando Unico che abbiano la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati di arma individuale costituita da una pistola a funzionamento semiautomatico, scelto tra i modelli inseriti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i....
2) Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale. Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela: le manette, lo spray irritante, bastone estensibile, bolawrap, giubbotto antitaglio e antiproiettile.
3) Per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche il Comando Unico di Polizia Locale può essere dotato della sciabola.
4) L'Armamento della Polizia Locale è effettuato a cura e spese dell'Amministrazione di appartenenza dell'operatore.

ART. 3
NUMERO DELLE ARMI E MUNIZIONAMENTO IN DOTAZIONE

1) Il Sindaco di Nerviano, quale autorità dell'Ente capofila della convenzione, a seguito di decisione adottata nella conferenza dei Sindaci, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Comando Unico di Polizia Locale, che deve essere equivalente al numero di addetti in possesso della qualità di agente di P.S. maggiorato del 5% o almeno di un'arma di riserva come previsto dall'art. 3 del D.M. 145/87;
3) Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto a cura del Sindaco dell'ente capofila.
4) Il Sindaco, di ogni Comune aderente alla Convenzione denuncia all'ufficio di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S., le armi acquistate per la dotazione degli agenti giuridicamente inquadrati nel proprio ente e assegnati al Comando Unico di Polizia locale.

CAPO II
MODALITA' E SERVIZI CON PORTO DELL'ARMA

ART. 4
SERVIZI SVOLTI CON ARMI

Nell'ambito del territorio di competenza del Comando Unico Nerviano – Pogliano, tutti servizi sono svolti dagli operatori appartenenti al Comando *de quo*, in possesso di qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, con l'arma in dotazione.

ART. 5
ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1) Per le armi assegnate in via continuativa ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento il porto dell'arma senza licenza anche fuori del servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza è consentito nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
2) Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco del Comune nel quale è giuridicamente inquadrato l'operatore di Polizia Locale, per un periodo determinato. Lo stesso provvede annualmente alla sua revisione.
3) I provvedimenti sono comunicati al Prefetto, ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
4) Si applicano per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.
5) Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.
6) Il Comandante, o in caso di urgenza anche il consegnatario, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco.

ART. 6
SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, agli addetti della polizia locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è

consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa

ART. 7
FUNZIONI AUSILIARIE DI P.S.

Gli addetti alla Polizia Locale di cui all'art. 1 che collaborano con le Forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

ART. 8
MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

1) Gli addetti alla Polizia Locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2) Nei casi in cui ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.1986 n. 65 l'addetto è autorizzato dal Comandante a prestare servizio in abiti borghesi e se gli è stata assegnata l'arma, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.
3) Il Comandante responsabile del Corpo, può portare l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme.
4) Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione ne possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 9
SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

1) I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati in uniforme con arma di ordinanza.
2) Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate.
3) Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il Sindaco dell'Ente capofila dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 10
ISTITUIZIONE DELL'ARMERIA

1) Nella sede del Comando Unico di Polizia Locale viene istituita l'armeria ex art 12 D.M. 145/87 dove vengono custodite le armi in dotazione al corpo e relativo munizionamento.
2) L'armeria ha le caratteristiche previste dall'art. 13 D.M. 145/87.

3) L'accesso all'armeria è consentito esclusivamente al Comandante, al consegnatario e al personale addetto ai servizi connessi.

ART. 11
CUSTODIA DELLE ARMI

1) Le armi sono conservate, prive di fondina e munizioni, in appositi armadi metallici, corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
2) Le munizioni sono conservate in armadi metallici, distinti da quelle delle armi, di uguali caratteristiche.
3) Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.
4) Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del Comandante, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria in cassaforte o armadio corazzato.
5) L'armeria è dotata di registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine sono preventivamente numerate dal Questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.
6) L'armeria è dotata altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente firmate dal Comandante, per le ispezioni settimanali e mensili, le riparazioni delle armi e i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.
7) L'autorità di Pubblica Sicurezza ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 12
CONSEGNATARIO DELLE ARMI

1) Il consegnatario delle armi è designato dal Sindaco del Comune capo convenzione su proposta del Comandante della Polizia Locale.
2) In caso di assunzione di tale funzione da parte del Comandante stesso, dovrà contestualmente designarsi un sub-consegnatario autorizzato a sostituirlo in qualsiasi caso di impedimento.
3) Anche nel caso in cui venga designato un consegnatario diverso dal Comandante, potrà essere comunque nominato un sub-consegnatario.

ART. 13
DOVERI DEL CONSEGNATARIO DELLE ARMI

1) Il consegnatario ed il sub-consegnatario delle armi svolgono il loro compito con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
2) Essi inoltre curano con la massima diligenza:
   a) la custodia e la conservazione delle armi di riserva, di quelle depositate e delle munizioni negli appositi armadi di cui all'art. 9, dei registri, della documentazione e delle chiavi a lui consegnate ai sensi dei precedenti articoli;
   b) l'effettuazione dei controlli periodici;
   c) la tenuta dei registri e della documentazione;

d) la scrupolosa osservanza propria e altrui, della regolarità delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

3) Il consegnatario collabora con il Comandante per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

ART. 14
PRELEVAMENTO E DEPOSITO DELL'ARMA

1) L'arma e le munizioni assegnate ai sensi dell'art. 5, devono essere prelevate dall'assegnatario presso il consegnatario o sub-consegnatario, il quale provvede all'annotazione del provvedimento di assegnazione nel registro di cui al precedente art. 11;
2) L'assegnatario appone la propria firma di ricevuta di consegna dell'arma e delle relative munizioni, nell'apposito spazio indicato nel registro;
3) L'arma e le relative munizioni devono essere immediatamente restituite quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.
4) L'arma e le munizioni assegnate devono essere immediatamente restituite allorquando viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Comandante e dal Prefetto.
5) In caso di assenza o malattia prolungata dell'assegnatario, anche a seguito di richiesta del Comando di Polizia Locale l'arma deve essere restituita.

ART. 15
DOVERI DELL'ASSEGNATARIO DELL'ARMA

1) L'operatore di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 5, ha l'obbligo di portare l'arma ed il relativo munizionamento nei modi prescritti ed in particolare deve:
   a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
   b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
   c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
   d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
   e) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli articoli che seguono;
   f) giustificare per iscritto al Comandante il numero dei colpi in qualunque circostanza esplosi e la relativa motivazione;
2) A tal fine, dovrà in particolare:
   - Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei sia tra colleghi;
   - Nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata di minori;
   - Evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli o altri luoghi non consoni;
   - Segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
   - Osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
   - Ispirarsi costantemente ai criteri di prudenza.

ART. 16
SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

1) Le munizioni assegnate in via continuativa al personale della Polizia Locale e le munizioni di scorta devono essere sostituite ogni qualvolta presentano anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
2) Le munizioni sostituite sono usate per i tiri di addestramento o, se presentano anomalie, portate alla distruzione secondo legge.

ART. 17
ADDESTRAMENTO

1) Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono partecipare almeno una volta all'anno ai corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2) A tal fine, nel riquadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, si provvederà a stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, oppure con enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati.
4) I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Locale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.
5) I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.
6) E' facoltà degli addetti al Corpo assegnatari dell'arma di recarsi al poligono di tiro per l'addestramento anche di propria iniziativa, ma a proprie spese.

ART. 18
PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

1) Per quanto concerne la frequenza dei poligoni di tiro a segno si rinvia a quanto previsto dal D.M. 341/1989 che modifica l'art. 19 del D.M. n. 145/1987.